

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
TRA IL COMUNE DI MILANO E LA SOCIETA' LEROY MERLIN ITALIA SRL  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BRICOLAGE DEL CUORE"**

Il **Comune di Milano** (di seguito Comune), Codice Fiscale n. 01199250158, con sede legale in Milano (MI), Piazza della Scala 3, rappresentato dalla Dott.ssa Giulia Tosoni, nella sua qualità di Direttore della Direzione di Progetto promozione Giovanile e Transizione Scuola - Lavoro domiciliata per la carica in via Dogana n. 2, che agisce ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000 T.U., nonché dell'art. 71 dello Statuto del Comune di Milano esclusa, quindi, qualsiasi sua personale responsabilità;

E

La Leroy Merlin Italia SRL (di seguito Proponente) avente sede legale in Rozzano (MI), strada 8 palazzo N, P.IVA 05602710963 e Codice Fiscale 05602710963, legalmente rappresentata dal Dott. Alberto Cancemi in qualità di legale rappresentante, che, ai fini del presente atto elegge a proprio domicilio fiscale la sede sopraindicata;

(di seguito definite congiuntamente Parti)

**VISTI**

- L'art. 119 del D.lgs. n. 267/2000 (Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni) e l'art. 15 della Legge n. 241/1990 (Accordi tra Pubbliche Amministrazioni);
- La Determinazione Dirigenziale n. 710 del 05/02/2024 di approvazione dell'Avviso Pubblico per "l'acquisizione di manifestazioni di interesse volte alla realizzazione, in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, di progetti nell'ambito delle politiche di formazione e lavoro, economia urbana, promozione giovanile e sport del Comune di Milano";

**PREMESSO CHE**

- Il Proponente ha presentato la proposta progettuale, in partnership con l'Associazione Bricolage del Cuore, di collaborazione "**BRICOLAGE DEL CUORE**" (di seguito Progetto);
- La Commissione di Valutazione ha ritenuto idonea e congrua la proposta di collaborazione come da verbale della Commissione approvato con Determinazione Dirigenziale n 4003 del 18/050/2024;
- Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 - OGGETTO**

Con il presente Accordo le Parti intendono formalizzare il proprio rapporto per la realizzazione del Progetto "Bricolage del Cuore".

Finalità dell'accordo di collaborazione sono la trasformazione dello spazio interno della struttura di via Baroni 85, destinata ad attività di protagonismo e promozione giovanile per renderlo adeguato alle esigenze della sua nuova funzione (attività rivolte ai giovani) nonché trasformare lo spazio esterno per dare al quartiere un segnale positivo di bellezza. La riqualificazione dello spazio migliorerà la percezione che i ragazzi avranno del luogo e l'efficacia delle attività che vi verranno realizzate. La modalità partecipata di realizzazione rafforzerà nei ragazzi il senso di appartenenza e di cura dello spazio.

Obiettivi specifici dell'intervento sono:

- Dipingere tutti i muri interni
- Allestire e decorare il giardino
- Allestire un'aula per le registrazioni audio/musicali
- Allestire un Emporio Fai da Noi

**ARTICOLO 2 - DURATA**

Il presente Accordo di collaborazione ha una durata di n. 8 (otto) mesi, decorrenti da maggio 2024 a dicembre 2024 e diverrà esecutivo, per entrambe le parti, dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità fino all'esaurimento degli obblighi di entrambi i contraenti, di cui all'art. 7 del presente Accordo.

Resta salva la possibilità di proroga, previo consenso manifestato per iscritto dalle Parti e senza oneri a carico dell'Amministrazione.

### ARTICOLO 3 - RESPONSABILI DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il Proponente ed il Comune individuano rispettivamente, quali Referenti Responsabili del progetto relativamente al presente Accordo:

Per il Proponente: *Luca Pereno*

Per il Comune: *Elena Galli*

I Referenti Responsabili hanno compito di vigilare sullo svolgimento delle attività; verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo; verificare i risultati del programma operativo e garantire la buona riuscita delle azioni attraverso incontri periodici ed ogni altro strumento che ritenuto idoneo; proporre interventi migliorativi volti a potenziare l'efficacia delle azioni previste.

### ARTICOLO 4 - STRUTTURE, ATTREZZATURE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

L'attività si inserisce in un programma di volontariato aziendale che coinvolgerà 10 negozi Leroy Merlin situati nell'hinterland milanese. Ogni negozio metterà a disposizione alcune giornate di lavoro dei propri dipendenti che saranno coordinati da uno store Leader in raccordo con i responsabili delle attività socio-educative che normalmente si svolgono nello spazio di via Baroni 85.

Sarà stilato un calendario di lavori sulla base delle disponibilità dei dipendenti. In queste giornate gli educatori raccoglieranno le adesioni di ragazzi e colleghi per costituire squadre di affiancamento.

L'andamento delle attività sarà monitorato attraverso il raccordo continuo tra Store leader e Responsabile delle attività socio-educative. I risultati saranno verificati e valutati attraverso una riunione conclusiva aperta alla partecipazione di ragazzi e educatori.

Al termine della riqualificazione sarà organizzato un evento finale di inaugurazione.

### ARTICOLO 5 - RISORSE UMANE

Leroy Merlin Italia in partnership con Associazione Bricolage del Cuore mette a disposizione i propri prodotti ma soprattutto il tempo e le competenze dei propri Collaboratori per "fare" ciò per di cui è esperta: bricolage per il miglioramento di strutture e giardini.

L'attività si configura come volontariato aziendale.

L'intervento sarà realizzato con la partecipazione di ragazze e ragazzi, educatori e stakeholders del progetto Baroni85.

### ARTICOLO 6 – IMPEGNI DELLE PARTI

**Il Proponente** si impegna a realizzare il Progetto nella sua interezza secondo azioni, modalità e tempi concordati col Comune, garantendo che le attività programmate vengano svolte con continuità per il periodo di durata prevista e impegnandosi a dare immediata comunicazione al Responsabile di Progetto, individuato dal Comune, di eventuali interruzioni nello svolgimento delle attività per giustificato motivo.

In particolare, il Proponente si impegna a:

- espletare ogni attività, diretta o indiretta, volta a garantire la collaborazione negli ambiti indicati;
- I risultati saranno verificati e valutati attraverso una riunione conclusiva aperta alla partecipazione di ragazzi, educatori, referenti del Comune di Milano il cui verbale verrà sottoscritto dalle parti.
- concordare tutte le azioni inerenti alla promozione e alla comunicazione del Progetto con il Referente del Comune che, ove necessario, informerà e coinvolgerà l'Area Comunicazione e l'Ufficio Stampa del Comune di Milano;
- richiedere il logo del Comune di Milano da apporre su tutto il materiale divulgativo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, che dovrà poi essere visionato dal referente del Comune nonché dagli Uffici competenti per la verifica del rispetto dei criteri dell'identità visiva;
- assumere, per quanto applicabili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Sollevare il Comune dalle responsabilità civili e penali e rispondere per qualsiasi danno o incidente che dovesse sorgere in conseguenza alle attività previste nel progetto di competenza del Proponente se derivanti da una responsabilità attribuibile alla stessa Proponente. Garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo, nonché per i danni e/o le sanzioni di qualsiasi natura per inosservanza delle vigenti normative nazionali, regionali o comunali in materia, ivi compresa la normativa assicurativa, previdenziale, contrattuale, inerente alla sicurezza sul lavoro, la tutela dei dati personali, la normativa igienico sanitaria, in materia di pubblicità, etc.

**Il Comune** si impegna a fornire la più ampia collaborazione per la riuscita del Progetto.

In particolare, il Comune si impegna a:

- riconoscere al Proponente il ruolo di partner;
- garantire la disponibilità dello spazio di via Baroni 85 per ospitare l'evento inaugurale in cui verrà presentato il risultato del progetto;



- se necessario, garantire un ritorno di immagine, menzionando la collaborazione attraverso l'utilizzo dei propri canali istituzionali di comunicazione, in raccordo con la Direzione Lavoro, Giovani e Sport, l'Area Comunicazione e l'Ufficio Stampa del Comune di Milano;
- effettuare periodici controlli sullo svolgimento delle attività concordate.

#### **ARTICOLO 7 - COSTI DEL PROGETTO**

Il valore economico indicativo complessivo del progetto è pari a euro 10.000 (IVA inclusa) a totale carico del Proponente.

#### **ARTICOLO 8 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

Il presente Accordo non costituisce, a favore delle parti, alcun diritto o concessione di licenza o di altro utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.

#### **ARTICOLO 9 - RESPONSABILITÀ – RISARCIMENTO**

Il Proponente è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle attività oggetto dell'Accordo. Qualora le attività non venissero svolte come concordato, il Comune di Milano si riserva di non dare corso agli impegni di sua competenza di cui all'art.6.

#### **ARTICOLO 10 - CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DI NORME**

L'accettazione dell'Accordo equivale, da parte del Proponente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché della vigente normativa antimafia.

#### **ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE - RINUNCIA**

L'Accordo verrà risolto di diritto nel caso in cui, a seguito dei successivi accertamenti, risulti la mancanza del possesso dei requisiti generali previsti nell'Avviso di riferimento. Il Comune può risolvere il presente Accordo in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, qualora le attività non venissero svolte nel modo concordato. Il presente Accordo verrà risolto di diritto e con effetto immediato, anche nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Progetto siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136. Verrà inoltre risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui il Proponente, ai sensi del DPR 62/2013, non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2659/2013. L'Accordo sarà risolto di diritto qualora sopraggiungano per il Proponente cause di forza maggiore che compromettano la possibilità di attuarlo. In tal caso il Proponente si impegna a comunicare tempestivamente tali cause al Comune che provvederà alla risoluzione dell'Accordo.

#### **ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati trattati nell'espletamento del progetto sono dati personali e quindi, come tali, sono soggetti all'applicazione del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO del 27 aprile 2016.

Le Parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento UE anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari e a adottare ogni altra disposizione relativa al trattamento dei dati personali, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente Progetto.

Il Proponente si configura come autonomo ed unico titolare del trattamento dei dati personali.

#### **ARTICOLO 13 - CONTROVERSIE**

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo. Qualora non fosse possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente, per ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente Accordo, sarà il Foro di Milano.

#### **ARTICOLO 14 – SPESE CONTRATTUALI**

Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.

A tal fine il Proponente ha prodotto n. 1 (una) marca da bollo da € 16,00 con il contrassegno \_\_\_\_\_

Il presente Accordo, composto da n. 4 (quattro) pagine, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n.131.

Tutte le spese, imposte e tasse relative all'eventuale registrazione del presente Accordo sono da intendersi a carico del



Comune di  
Milano

Direzione Lavoro Giovani e Sport  
Direzione di Progetto Promozione  
Giovanile e Transizione Scuola-Lavoro

Proponente.

#### ARTICOLO 15 - TRASPARENZA E DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera d, del D.lgs. 33/2013 l'Amministrazione Comunale pubblicherà il presente Accordo all'interno della sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito web.

Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi, regolamenti vigenti nonché all'Avviso pubblico di riferimento.

Letto, approvato, sottoscritto.

Per il Comune di Milano  
La Direttrice  
Dott.ssa Giulia Tosoni  
(f.to digitalmente)

Per il Proponente  
Il Legale Rappresentante  
Dott Alberto Cancemi  
(f.to digitalmente)

